



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
VITERBO



Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo – Tel. 0761 3391 – P. IVA 01455570562

Unità Operativa Complessa E-Procurement



Settore Servizi – Ufficio Gare

Via E. Fermi, 15 01100 VITERBO

☎0761 237812-3-325-327 ☎0761 237306

e-mail servizi@asl.vt.it

Prot. n. 50436

VITERBO - 5 OTT. 2009

Chiarimenti sulla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo

In riferimento alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo, a seguito di richiesta pervenuta si comunicano i seguenti chiarimenti:

1) Domanda: art. 17, co 6 del Capitolato d'oneri.

Viene richiesto se per “*fatturato relativo ai servizi del settore oggetto di gara debba intendersi il fatturato derivante dall’attività di somministrazione di lavoro ovvero dalla somministrazione di figure professionali di carattere sanitario ... ovvero ancora se si debba fare riferimento esclusivamente alla somministrazione dei profili professionali richiesti nel capitolato*”.

Risposta: per “*fatturato relativo ai servizi del settore oggetto di gara*” deve intendersi il fatturato derivante dall’attività di somministrazione di lavoro dell’impresa partecipante alla gara.

2) Domanda: art. 17, co. 7 del Capitolato d'oneri.

Viene richiesto se le certificazioni rilasciate da enti pubblici ovvero le dichiarazioni da parte di enti privati volte a dimostrare la capacità tecnica dell’impresa partecipante possano essere sostituite da documentazione attestante la fornitura di personale a dette strutture, come ad es. le fatture comprovanti la erogazione del servizio.

Risposta: in sede di presentazione dell’offerta, i principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara svolti negli ultimi tre anni dall’impresa (per la dimostrazione della capacità tecnica), possono essere attestati - ai sensi dell’art. 42, co. 4 Cod. App. - mediante dichiarazione resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000, recante l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; all’esito dell’aggiudicazione o in sede di controllo ex art. 48 Cod. App., è richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato.

La documentazione probatoria deve essere quella richiesta dal Capitolato (art. 17, co. 1 n. 7), conformemente all’art. 42, co. 1 lett. a) del Cod. App. e nel rispetto del principio della *par condicio*. Pertanto, nel caso di servizi svolti presso privati, qualora questi non rilascino la dichiarazione di effettivo svolgimento della prestazione, l’impresa concorrente – come prevedono il Capitolato e l’art. 42 Cod. App. - può rendere essa stessa la dichiarazione e, se lo ritiene, documentarla con la

relativa fatturazione. Per i servizi resi ad amministrazioni od enti pubblici è necessaria, in sede di dimostrazione dell'effettivo svolgimento della prestazione, la certificazione dell'amministrazione o dell'ente stesso, che sono tenuti a rilasciarla. E' salvo il caso della impossibilità dell'impresa, ipotesi che non si ritiene tuttavia integrata da una generica affermazione della "*difficoltà di reperire*" le certificazioni, come si legge nella richiesta di chiarimento.

3) Domanda: art. 3 del Capitolato d'oneri.

Viene contestata la previsione che stabilisce a carico dell'Agenzia di somministrazione l'effettuazione degli accertamenti medici preassuntivi, e viene precisato che tali accertamenti spettano all'utilizzatore.

Risposta: rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo oggetto della L.n. 196/1997, è venuta meno nell'attuale normativa sulla somministrazione, la necessaria coincidenza tra termine del contratto di lavoro e quello del contratto di somministrazione: la durata del contratto di lavoro tra Agenzia e lavoratore può dunque essere diversa dalla durata (più breve) della singola missione.

Ciò significa che il lavoratore assegnato all'utilizzatore potrebbe essere stato assunto dall'Agenzia per il lavoro già tempo prima dell'assegnazione. L'obbligo di effettuare la visita medica all'atto dell'assunzione – presso l'Agenzia per il lavoro - deve pertanto necessariamente spettare allo stesso somministratore, come conferma anche la circostanza che spetta a questo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 09.04.2008 n. 81 (art. 3 Capitolato e art. 23, co. 5 D.Lgs. n. 276/2003).

L'utilizzatore svolgerà invece gli accertamenti medici previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a proprio carico, all'atto dell'assegnazione della risorsa somministrata e durante lo svolgimento del rapporto di somministrazione. In particolare, spetta all'utilizzatore informare il lavoratore se le mansioni a lui assegnate comportano una sorveglianza medica speciale o rischi specifici (art. 23, co. 5 D.Lgs. n. 276/2003).

La previsione in esame del Capitolato non contrasta con l'art. 3, co 5 D.Lgs. n. 81/2008 richiamato nella richiesta di chiarimenti ("*nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli artt. 20 e ss D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal co. 5 dell'art. 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore*").

4) Domanda: art. 12 del Capitolato d'oneri.

Viene contestata la previsione del Capitolato che impegna l'impresa aggiudicatrice a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'Azienda da parte dei lavoratori somministrati. Viene precisato che ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 276/2003, la responsabilità civile per danni a cose e/o terzi da parte dei lavori somministrati durante la loro prestazione lavorativa è a carico dell'utilizzatore.

Risposta: va chiarito anzitutto che la previsione dell'art. 12 del Capitolato non prevede il possesso della copertura assicurativa quale requisito di partecipazione alla gara, ma l'impegno alla copertura del rischio in caso di aggiudicazione: la previsione è infatti contenuta nella parte I del Capitolato, riguardante l'espletamento del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria e non nella II parte, riguardante la disciplina dello svolgimento della gara. Al riguardo, in ipotesi di somministrazione di lavoro ad amministrazioni pubbliche, il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 37/2007 e n. 4283/2008, ha appunto affermato il principio secondo cui la previsione a carico del somministratore della copertura assicurativa sulla responsabilità civile per danni a terzi assume rilievo solo in sede di prestazione del servizio e non quale requisito di partecipazione alla gara.

Il Giudice amministrativo non ha invece criticato il punto del trasferimento di responsabilità dall'utilizzatore al somministratore, in deroga alla previsione dell'art. 26 D.Lgs. n. 276/2003.

Tale trasferimento si ritiene legittimo, in considerazione della derogabilità della norma dell'art. 26 cit. nei rapporti tra Agenzia per il lavoro e utilizzatore; quindi, in sede di determinazione delle

condizioni dell'espletamento del servizio a seguito dell'aggiudicazione ben può essere previsto l'impegno dell'aggiudicataria a stipulare un'idonea polizza assicurativa per la R.C.T. dei lavoratori somministrati.

Anche la Circ. n. 9 del 01.08.2007 citata in sede di richiesta di chiarimenti, pur se in modo non chiarissimo, afferma che la stipula di una polizza assicurativa in capo all'agenzia di somministrazione "*non può essere valutata quale requisito per l'accesso alle procedure di gara*". Ancora una volta, dunque, viene ribadito che il possesso della copertura non può costituire un requisito di partecipazione alla gara e che dunque non può richiedersi all'Agenzia di somministrazione la produzione della polizza in sede di gara.

5) Domanda: entità dell'importo da versare quale contributo di partecipazione alla gara.

Viene chiesta conferma dell'importo di 70 € da versare quale contributo di partecipazione alla gara.

Risposta: si conferma che l'importo ammonta a 70 €, così come si evince dalla sito dell'Autorità per il Lavori Pubblici.

Distinti saluti

Il Responsabile
Det

